

TI_GERICHTE 52.2002.207 vom 26. November 2002

TI Tribunale d'appello, 2002-11-26, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2002.207

FR: TI_GERICHTE 52.2002.207 du 26 novembre 2002

IT: TI_GERICHTE 52.2002.207 del 26 novembre 2002

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 4

mesi è proporzionata alla fattispecie.

E. 4.1

La revoca della licenza a scopo di sicurezza per motivi che non siano medici, deve sempre essere pronunciata per una durata indeterminata. Nella decisione deve inoltre essere fissato un periodo di prova, che può variare da un minimo di un anno (art. 17 cpv. 1 bis LCStr e 33 cpv. 1 OAC) ad un massimo di cinque anni (art. 23 cpv. 3 LCStr). Se può essere ammesso che il provvedimento ha conseguito il suo scopo, la licenza può nuovamente essere rilasciata condizionatamente, non prima però che tale periodo sia trascorso (art. 17 cpv. 3 LCStr). Il periodo di prova fissato nell'ambito di una revoca a scopo di sicurezza corrisponde così ad un periodo minimo e assoluto di revoca, durante il quale non può avvenire il rilascio anticipato di una nuova licenza, neppure condizionatamente (cosiddetta "Sperrfrist- wirkung; cfr. R. Schaffhauser, Grundriss des Schweizerischen Strassenverkehrsrecht, Berna 1995, n. 2180 segg., in particolare n. 2185; FF 1986 III pag. 199).

E. 4.2

Prima dei fatti qui in discussione il ricorrente non è mai stato oggetto di misure di revoca della licenza di condurre. Va tuttavia pure considerato che il 7 settembre 2001 egli presentava un tasso alcolico elevato (2.14-2.57‰) e che l'insorgente ha causato un incidente della circolazione che solo per pura fortuna non ha coinvolto terze persone, limitandosi a causare danni materiali. In simili circostanze, la durata fissata dall'autorità dipartimentale e confermata dal Consiglio di Stato appare adeguata alle circostanze, esistendo un rapporto ragionevole tra il risultato prefissato e le restrizioni imposte. La misura risulta idonea e necessaria per raggiungere lo scopo di interesse pubblico dettato dalla sicurezza della circolazione stradale. La decisione censurata non procede da un esercizio abusivo del potere di apprezzamento che la legge riserva all'autorità competente in ordine alla commisurazione della durata della misura adottata. 5. Sulla scorta delle considerazioni sin qui esposte, il ricorso va pertanto respinto. La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm). Per questi motivi, visti gli art. 14 cpv. 2 lett. c, 16 cpv. 1 e 17 cpv. 1 bis e cpv. 3, 23 cpv. 3, 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2, 32 cpv. 1 e 2, 34 cpv. 2, 90 cifra 1 e 91 cpv. 1 LCStr; 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1, 4a cpv. 1 lett. a e 7 cpv. 1 ONC; 33 cpv. 1 e 35 cpv. 3 OAC; 10 LALCStr; 1 segg. PAmm; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia e le spese di fr. 800.-- sono poste a carico dell'insorgente. 3.

Contro la presente sentenza è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di Losanna nel termine di 30 giorni dalla notifica. 4. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente
La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.